DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 1978

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Regno Unito, ai sensi delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(78/135/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], modificata dalla direttiva 76/837/CEE [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [3], in particolare l'articolo 13,

considerando che, in data 13 e 31 ottobre 1977, il governo del Regno Unito ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, le seguenti disposizioni :

— regolamento 1976 n. 2187 : regolamento relativo all'ammodernamento delle aziende agricole e orticole (seconda modifica) ;
— regolamento 1976 n. 1870 : Regime relativo agli aiuti in conto capitale alle aziende agricole (seconda modifica) ;
— regolamento 1976 n. 798 : regolamento relativo al bestiame di montagna e di giovani bovini (indennità compensativa) (Scozia) ;
— regolamento 1976 n. 1203 : regolamento 1976 relativo al bestiame di montagna (indennità compensative) (modifica) ;
— nota concernente l'applicazione dell'articolo 11 della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione esamina, tenendo conto dei regolamenti notificati dal governo britannico, se le disposizioni adottate nel Regno Unito in applicazione di dette direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE rispondano tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni ai sensi dell'articolo 15 della medesima direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che le disposizioni sopra citate rispondono alle condizioni e alle finalità definite nelle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari ;

considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni esistenti nel Regno Unito per l'attuazione della riforma delle strutture agrarie in conformità delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE, previo esame di quelle notificate in data 13 e 31 ottobre 1977, soddisfano tuttora alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 302 del 4. 11. 1976, pag. 19.
(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.